

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Tracciabilità degli oneri detraibili: sufficiente l'annotazione in fattura**

di Stefano Rossetti

DIGITAL Master di specializzazione  
**E-COMMERCE: ASPETTI CONTABILI, CIVILISTICI E FISCALE**  
Scopri di più >

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) ha previsto una serie di misure volte ad impattare sulla fruizione degli **oneri detraibili ex [articolo 15 Tuir](#)**.

Le disposizioni principali sono due e riguardano la fruibilità degli oneri detraibili:

- in ragione del reddito complessivo del contribuente ([articolo 1, commi 629 e 692](#) della Legge di Bilancio 2020);
- **solo se sostenuti in maniera tracciata** ([articolo 1, commi 679 e 680](#) della Legge di Bilancio 2020).

In relazione a quest'ultimo aspetto, il legislatore ha voluto incentivare l'utilizzo dei metodi di pagamento tracciabili (tra l'altro già previsti per la fruizione di alcuni oneri detraibili) creando una sorta di **conflitto d'interessi** tra il consumatore e il cedente/prestatore che dovrebbe tendere ad evitare fenomeni di sottofatturazione.

In sostanza, il legislatore, limitatamente alle detrazioni previste nella misura del 19%, ammette in detrazione solo quegli oneri che sono stati sostenuti mediante:

- **versamento bancario;**
- **versamento postale;**
- **carte di debito;**
- **carte di credito e prepagate;**
- **assegni bancari e circolari;**
- **altri sistemi di pagamento.**

Occorre sottolineare, però, che l'obbligo di pagamento tracciato è escluso per le detrazioni

spettanti in relazione alle spese sostenute per l'**acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche** o da **strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale**.

Fin da subito tale disposizione è apparsa foriera di **profili di criticità** soprattutto sul versante strettamente operativo.

Recentemente è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 7/E/2021](#) per chiarire, soprattutto, i **profili probatori** legati alla dimostrazione, da parte dei contribuenti, dell'avvenuto sostenimento dell'onere con modalità tracciabili.

Il primo chiarimento degno di nota riguarda la definizione di **“altro sistema di pagamento”** tracciato.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria per altri sistemi di pagamento devono intendersi tutti quegli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento, tra cui rientrano i pagamenti avvenuti via **smartphone** per il tramite di un **istituto di moneta elettronico** che permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.

Per ciò che riguarda la prova dell'avvenuto pagamento in modalità tracciata, invece, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- il contribuente può provare l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante **l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale**, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
- in alternativa, l'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante **prova cartacea della transazione** (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, Mav, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.);
- l'estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, **opzionale, residuale e non aggiuntiva**, che il contribuente può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”;
- il pagamento via *smartphone* tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati deve essere provato mediante il **documento fiscale che attesta il sostenimento dell'onere e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento tracciato** (anche la semplice mail di conferma è considerata una prova valida). Nel caso in cui il contribuente sia impossibilitato a produrre il documento fiscale o la mail di conferma può esibire **l'estratto del conto corrente della banca** a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la **copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'applicazione**.

Il chiarimento più importante, tuttavia, è quello riguardante l'ipotesi in cui **il pagamento**

**tracciato venga eseguito da un soggetto diverso dall'intestatario del documento di spesa.**

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che:

- l'onere si considera sostenuto dal contribuente indicato nel documento di spesa, **non rilevando l'esecutore materiale del pagamento** (aspetto, quest'ultimo, che attiene ai rapporti interni fra le parti);
- (conseguentemente) il pagamento può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestati ad un soggetto diverso rispetto a quello indicato nel documento di spesa, a condizione però **che l'onere sia effettivamente sostenuto da quest'ultimo**.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi la carta di credito intestata al figlio per pagare le **spese detraibili riferite a sé stesso**, per le quali sussiste **l'obbligo di tracciabilità**, il diritto alla detrazione non è compromesso, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. **Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta.**